



Bruxelles, 5 aprile 2019
(OR. en)

Fascicolo interistituzionale:
2016/0284(COD)

8088/19
ADD 1

CODEC 844
PI 63
RECH 205
EDUC 189
COMPET 302
AUDIO 59
CULT 64
DIGIT 72
TELECOM 159

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Progetto di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che stabilisce norme relative all'esercizio diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo - Dichiarazione

Dichiarazione della Commissione

La Commissione prende atto che il testo, quale adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio, della direttiva che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio sostituisce la base giuridica della sua proposta (articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, TFUE) con una base giuridica plurima rappresentata dall'articolo 53, paragrafo 1, e dall'articolo 62 TFUE.

La Commissione ritiene che l'articolo 53, paragrafo 1, e l'articolo 62 TFUE costituiscano una base giuridica specifica e possano quindi essere considerati come "lex specialis" per le direttive concernenti l'accesso alle attività autonome. La legislazione che va oltre tale ambito di applicazione dovrebbe piuttosto fondarsi sulla base giuridica generale relativa alla realizzazione del mercato interno (articolo 114 TFUE). Se necessario, sarebbe anche stato possibile utilizzare le due basi giuridiche (articolo 114 TFUE e articolo 53, paragrafo 1, e articolo 62 TFUE) in combinato disposto.

In uno spirito di compromesso e per consentire l'adozione immediata della proposta da parte dell'Unione, la Commissione sostiene il testo finale. Essa si rammarica tuttavia della soppressione dell'articolo 114 TFUE come base giuridica della direttiva e ribadisce che tale disposizione del TFUE deve essere utilizzata nella futura legislazione sul mercato interno per questioni diverse dall'accesso alle attività autonome.
